

All. "B" al n.1137/780 del Rep.
FONDAZIONE ANDROLOGIA PEDIATRICA E DELL'ADOLESCENZA
ETS
STATUTO

Art. 1) Costituzione e denominazione della Fondazione.

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 "Codice Terzo Settore" nonché del presente statuto, per iniziativa di Mancini Mario, MD Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, è costituita la "**Fondazione Andrologia Pediatrica e dell'Adolescenza Ente del Terzo Settore**", in breve denominabile "**ANDROLAB ETS**" riducibile in ogni forma di sintesi.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La locuzione "Ente del Terzo settore" ovvero il suo acronimo "E.T.S." costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede della Fondazione.

La Fondazione ha sede legale in Milano, e potrà operare anche in altri luoghi, che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, quando ciò sarà ritenuto opportuno per il miglior raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Art. 3) Durata della Fondazione.

La Fondazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4) Scopo della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale *infra* specificate.

La Fondazione persegue le proprie finalità in particolare nei confronti di soggetti svantaggiati quali bambini e giovani maschi di età fino ai 21 anni con problemi andrologici, endocrini e di ritardo di sviluppo genitale, con particolare riferimento alle fasce sociali più deboli e povere e ai loro familiari.

Art. 5) Attività di interesse generale della Fondazione.

La Fondazione per il perseguimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie [art 5, lett. b), D.Lgs. 117/2017];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [art. 5, lett. c), D.Lgs. 117/2017];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, lett. d), D.Lgs. 117/2017];
- formazione universitaria e post-universitaria [art. 5, lett. g), D.Lgs. 117/2017];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5, lett. h), D.Lgs.

117/2017];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 [art. 5, lett. i), D.Lgs. 117/2017];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla [legge 19 agosto 2016, n. 166](#), e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 [art. 5, lett. u), D.Lgs. 117/2017].

Per il perseguimento delle proprie finalità, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, l'ente si propone di:

- assistere i giovani malati maschi ed i loro familiari con una rete che li tenga informati sulle principali realtà sanitarie pubbliche e private alle quali affidarsi per la diagnosi e cura delle loro patologie, garantendo supporto e risorse ai meno abbienti;

- realizzare campagne di screening andrologico nelle scuole medie inferiori e superiori prive di disponibilità economica che facciano richiesta di educazione al corretto stile di vita e alla prevenzione maschile per una migliore salute di coppia;

- realizzare campagne di prevenzione sui giovani maschi nei centri di avviamento allo sport e nei centri sportivi professionistici e dilettantistici per un monitoraggio della salute del maschio sottoposto a stress da competizione, con ostacolo al doping e alle sue conseguenze;

- realizzare seminari informativi gratuiti che siano rivolti alla popolazione più svantaggiata, quindi meno informata, come occasione di incontro tra giovani maschi malati, loro familiari e specialisti di riferimento;

- sostenere con borse di studio ricercatori che lavorino sulle scienze andrologiche e sulle tematiche ormonali nell'Università e nelle strutture del sistema sanitario pubblico e privato per migliorare la salute dei maschi svantaggiati;

- effettuare ricerche in neuroscienze per identificare le relazioni tra ormoni e cervello maschile ottenendo informazioni da trasmettere alla popolazione in occasione dei seminari informativi, in modo da ridurre femminicidi, bullismo, abbandoni scolastici, scontri generazionali, perdita dell'autostima maschile;

- effettuare ricerche sullo sviluppo fisico del maschio per ridurre infertilità, disturbi sessuali, infezioni genitali, obesità e diabete, ritardi puberali, complicità di malattie genetiche;

- effettuare ricerche per la creazione di nuovi strumenti medicali utilizzabili anche dalla popolazione meno abbiente e più bisognosa di cure e prevenzione;

- creare un tavolo permanente di confronto tra popolazione, ricercatori ed imprenditori che utilizzi risorse all'avanguardia (realtà aumentata, realtà virtuale, bioingegneria, neuromarketing, neurofeedback e biofeedback, mindfulness, meditazione) per alleviare i disagi più comuni dei maschi con problemi di sviluppo, crescita e comportamento, con particolare attenzione ai soggetti che abbiano subito violenza, che siano in condizioni economiche sfavorevoli, che appartengano a famiglie conflittuali;

- creare un tavolo permanente di dialogo tra cervello maschile e femminile

per contrastare la mole crescente di violenza di genere coinvolgendo le principali organizzazioni del mondo femminile;

- creare una rete di soggetti interessati al potenziamento del controllo degli eccessi ormonali maschili in modo da favorire la crescita del maschio del nuovo millennio, più maturo e capace di favorire anche la completa realizzazione della donna e la convivenza;

- creare una rete di soggetti interessati alla fondazione di una Società Scientifica multidisciplinare sui problemi del maschio che si ripercuotono sulla donna, che coinvolga malati, docenti universitari e personale ospedaliero per accrescere la diffusione della conoscenza del maschio, del suo corpo e delle sue malattie.

A tale scopo la Fondazione potrà potenziare le proprie relazioni istituzionali privilegiando rapporti con l'Università Statale di Milano, l'Università IULM, l'Università Cattolica di Milano, l'Università Bocconi e successivamente tutte le altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca della Lombardia.

La Fondazione eserciterà le attività suddette mediante:

- la Sede di Ricerca presso un centro appositamente scelto dalla Fondazione denominato "Androlab" con utilizzo di metodi di ricerca all'avanguardia che includano neurofeedback, accelerometri, realtà virtuale;

- la Sede Clinica inizialmente presso l'Unità di Andrologia Pediatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo - Polo Universitario.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito della circoscrizione 6 e 7 di Milano città;

- secondariamente in ambito regionale della Regione Lombardia.

Art. 6) Attività diverse e di raccolta fondi.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dello scopo della Fondazione, purché nei limiti della strumentalità alle attività di interesse generale sopra individuate, e con espressa esclusione delle operazioni inerenti alla raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e infine di tutte le ulteriori attività che risultino vietate o riservate secondo la normativa *pro tempore* vigente;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in

proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o complementari a quelli della Fondazione medesima;
- costituire o partecipare, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri scopi, a società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente ad essa applicabile.

Il tutto nel rispetto e nei limiti posti dalle vigenti norme di legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

La Fondazione può partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.

Art. 7) Volontari.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 8) Vigilanza.

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è soggetta all'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi di legge.

Art. 9) Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile, così come fissato nell'atto costitutivo;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore e/o dai Cofondatori o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione

ad incremento del patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10) Fondo di Gestione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi e dalle quote del Fondatore e dei Cofondatori;
- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;
- dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;
- dai proventi e ricavi delle attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2017 n. 117.

Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 11) Esercizio Finanziario e divieto di ripartizione.

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Essa ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12) Fondatore.

E' Fondatore il Dottor Mario Mancini.

Al Fondatore compete la funzione di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Fondatore cessi dalla sua carica, le sue funzioni competono al Consiglio di Amministrazione.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione, come ultimo atto del proprio mandato, elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione per il successivo triennio, con la regola che:

- del nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, non possono far parte più dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione in scadenza;
- un membro del Consiglio di Amministrazione non può rimanere in carica

per più di tre mandati consecutivi.

Art. 13) Albo e prerogative dei Cofondatori.

Possono divenire Cofondatori le persone fisiche e giuridiche e gli Enti, nominati tali nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta con deliberazione unanime inappellabile del Consiglio di Amministrazione, in deroga al disposto del D.lgs 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, che contribuiscono a formare il patrimonio iniziale della Fondazione.

Tale conferimento entra a far parte del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione conserva l'Albo dei Cofondatori.

I Cofondatori sono privi di funzioni deliberative e possono essere consultati annualmente circa le linee di indirizzo e le attività da svolgersi; essi sono informati circa le attività ed iniziative svolte dalla Fondazione.

I Cofondatori possono essere invitati a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a discrezione del Consiglio stesso.

I Cofondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata formulata per iscritto al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari di ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo amministrativo o dell'Organo di controllo. Il membro può farsi assistere da un professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Cofondatore non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 14) Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. l'Organo di controllo.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e comunque in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 15) Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è retta e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione è il Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio a far tempo dalla loro nomina e sono rieleggibili: possono pertanto essere confermati alla loro scadenza.

Alla scadenza del periodo triennale di permanenza in carica, cessano dalla carica anche coloro che siano stati nominati in corso del detto triennio.

Ad eccezione del Fondatore, il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso il Fondatore procederà alla sostituzione del consigliere decaduto. Nell'ambito del Consiglio le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di

Segretario vengono attribuite dal Consiglio stesso al momento del suo insediamento, con deliberazione votata dalla maggioranza dei membri presenti.

La riunione di insediamento viene presieduta dal membro più anziano.

Cause di decadenza dalla carica di membro del Consiglio Amministrazione:

i. il decesso;

ii. altre cause di decadenza motivate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, non computandosi il voto del componente di cui è discussa la decadenza.

Art. 16) Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

a. nomina i membri dell'Organo di controllo, anche monocratico;

b. può nominare il Comitato Scientifico;

c. stabilisce i programmi della Fondazione;

d. approva il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;

e. nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto utile, approva il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

f. conserva l'albo dei Cofondatori;

g. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;

h. delibera circa i provvedimenti di decadenza dei Consiglieri;

i. individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale che la Fondazione può svolgere e documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività diverse nei documenti del bilancio;

l. stabilisce i criteri per i rimborsi spese ai volontari per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività a favore della Fondazione, nei limiti di legge;

m. può nominare, a propria discrezione, il Direttore della Fondazione determinando la durata del rapporto e la retribuzione;

n. delibera le modifiche dello Statuto nelle modalità previste dalla legge;

o. svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 17) Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno due volte all'anno, con avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno, spedito con qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni di calendario prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le modalità di cui sopra almeno cinque giorni prima di quella della data della riunione.

Con le medesime modalità sono invitati i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate con

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente previsto dal presente statuto.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente ovvero di chi ne presiede la riunione.

Le modificazioni dello Statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario, od in sua assenza un membro designato dai presenti, dovrà redigere il verbale di ciascuna riunione. Esso, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, dovrà essere conservato agli atti della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 18) Gratuità delle cariche.

I membri del Consiglio di Amministrazione ricoprono le cariche sociali in modo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per lo svolgimento degli incarichi, nei limiti di legge ed in particolare nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19) Il Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali.

Il potere di rappresentanza attribuito è generale ed eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della

Fondazione.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20) Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico. Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove da redigere, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di controllo possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Essi restano in carica tre esercizi, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato e possono essere confermati.

Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono validamente svolgere, anche esclusivamente, in audio/video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi *ut supra* individuati in materia di riunioni del Consiglio di Amministrazione.

All'Organo di Controllo, spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio Amministrazione all'atto della nomina, nei limiti di legge, ed in particolare nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21) Revisione legale dei conti.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e in tutti i casi in cui sia obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, la Fondazione deve nominare, a mezzo dell'assemblea dei Fondatori, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora sussistano i requisiti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Art. 22) Il Direttore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga di un direttore della Fondazione.

Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Consiglio di Amministrazione nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati ed è responsabile della loro corretta e puntuale esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 23) Il Comitato scientifico.

La Fondazione può nominare un Comitato scientifico con funzioni consultive a richiesta del Consiglio.

Esso ha anche funzioni propositive in materia culturale.

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile da tre fino a trenta membri, nominati, anche in momenti diversi, dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione; essi durano in carica per il periodo indicato all'atto della nomina ed al massimo fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente del Comitato scientifico scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti.

Art. 24) Scioglimento – Devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 2017 n.117.

ART. 25) Clausola di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge 106/2016 e del D.lgs. 117/2017 e le norme di legge anche regolamentari vigenti in materia.

F.to Maria Sole Brivio Sforza

F.to Mario Mancini

F.to Giulio Della Croce notaio (LT)